COMUNE DI PONTEDERA

PROVINCIA DI PISA

REG. N: /2026

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PONTEDERA E L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "_____" PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEL CAMPO SPORTIVO "_____" IN VIA _____ A PONTEDERA,

CIG: _____

SCRITTURA PRIVATA

TRA

1. il **COMUNE DI PONTEDERA**, con sede in Pontedera (PI) Corso Matteotti n. 37, (C.F. 00353170509), nella persona del Dirigente del 5º Settore "Lavori Pubblici e Gestione del Territorio", dott. Arch. Katuscia Meini, nata a Pontedera (PI) il 12/02/1967, e come tale in legale rappresentanza del Comune stesso, in forza del Decreto del Sindaco n. 21 del 03/06/2025 ed in applicazione dell'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, di seguito anche "Comune";

E

2. la _____, con sede legale in via _____ ___, Pontedera (PI), Codice Fiscale e Partita iva _____, rappresentata dal Presidente e legale rappresentante Sig. _____ nato a _____ il __/__/____ Codice fiscale _____ autorizzato ad intervenire al presente atto come previsto dallo statuto societario, di seguito anche "gestore" o "affidatario",

Premesso che:

- il Comune di Pontedera è proprietario ed ha la disponibilità di un immobile adibito ad



impianto Sportivo denominato “_____”, per la pratica prevalente del calcio, per attività ricreative e sociali di interesse pubblico, amatoriali, agonistiche e per la pratica dello sport in genere, posto in via _____, frazione _____, Pontedera;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 07/05/2026 con la quale è stato approvato l'atto di indirizzo per l'avvio delle procedure finalizzate all'affidamento in concessione della gestione degli impianti sportivi comunali privi di rilevanza economica;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 110 del 29/06/2026 veniva stabilito di prorogare le convenzioni degli impianti sportivi del territorio comunale di cui ai provvedimenti precedenti fino al 31 dicembre 2026, nelle more della definizione delle procedure di affidamento e comunque fino al completamento delle procedure stesse;
- con determinazione dirigenziale n. 638 del 22/07/2026 è stata concessa proroga delle convenzioni degli impianti sportivi tutto il 31/12/2026.
- Con determinazione n. ___ del __/__/2026 è stato approvato l'Avviso pubblico volto all'acquisizione di manifestazioni di interesse per l'affidamento in uso e gestione di alcuni impianti sportivi di proprietà comunale, al fine di favorire la pratica sportiva e la valorizzazione delle strutture presenti sul territorio;
- Con determinazione n. ___ del __/__/2026 del Dirigente del V Settore si è provveduto ad approvare le risultanze della procedura eseguita mediante avviso di manifestazione di interesse, ad affidare la concessione in oggetto ed approvare lo schema della presente convenzione.
- il Responsabile Unico del Servizio (RUP) è l’Arch. Katuscia Meini, Responsabile del 5º Settore “Lavori Pubblici e Gestione del Territorio”;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – TERMINI GENERALI

1.1 Oggetto della concessione. Il Comune di Pontedera, affida in gestione alla



Associazione Sportiva “_____” l'impianto sportivo o gli impianti sportivi:

• Impianto sportivo denominato **“I Fabbri”** in via delle Pescine snc fraz. Treggiaia Pontedera.

• Impianto sportivo denominato **“La Pineta”** in via di Comunale Montecastello – Pontedera.

Impianto sportivo denominato **“Castellani”** in via di Chierichello snc fraz. Santa Lucia Pontedera.

che da ora in avanti indicheremo semplicemente con il nome di "Società concessionaria", nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova, comprese le pertinenze e gli accessori, che sono a servizio dell’impianto sportivo.

1.2 Durata. L’affidamento in concessione del servizio di gestione dell'impianto sportivo _____ “_____” viene affidato per un periodo di sei (6) anni, con decorrenza dal 01/01/2027 al __/__/____, più mesi 6 (sei) di eventuale proroga tecnica, nelle more della predisposizione dell'ulteriore procedura di affidamento. A seguito della conclusione della concessione – anche in via anticipata – tutte le strutture, impianti ecc. aggiuntivi eventualmente realizzati da parte della Società concessionaria, previa autorizzazione del Comune di Pontedera e successiva verifica a cura del settore preposto del Comune di Pontedera, entreranno gratuitamente e di diritto a far parte del patrimonio del Comune, senza alcun altra formalità. Ai sensi dell’art. 179, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, il valore stimato per la concessione del servizio in oggetto, commisurato a tutta la durata dell’affidamento, comprensivo dei sei mesi di eventuale proroga, ammonta ad €_____oltre IVA nei termini di Legge.

1.3 Osservanza norme generali. Il gestore è tenuto ad osservare le prescrizioni e le norme tutte in materia di sicurezza ed igiene, le disposizioni di legge ed i regolamenti comunali in materia, applicabili e compatibili con la natura del



complesso sportivo in oggetto.

In particolare è tenuto ad osservare quanto disposto con:

- Regolamento generale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali, adottato nella versione vigente con deliberazione consiliare n. 149 in data 29/11/2001;
- Qualsiasi disposizione che venisse impartita dalle Autorità preposte.

Il gestore, infine, è tenuto ad osservare le norme vigenti in merito alle proprie attività svolte come, a titolo di esempio, quelle concernenti la tutela sanitaria delle attività sportive.

1.4 Sub-affidamento e modifiche dell'impianto. È fatto divieto al concessionario di cedere ad altri l'esecuzione di tutta o di parte della prestazione dei servizi oggetto del presente atto, fatto salvo la gestione dell'attività di ristoro.

Non potranno, altresì, essere apportate innovazioni e/o modificazioni agli impianti e servizi oggetto di questo affidamento, senza specifica e preventiva autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale rilasciata nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia.

Tale autorizzazione è prescritta anche nel caso di innovazioni e/o modificazioni da apportare ai fini dell'ottenimento dell'omologazione sportiva.

Articolo 2 – COMPETENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

2.1 Attività. L'orario di apertura ed il calendario di attività del centro sportivo in oggetto, sono stabiliti dai competenti organi dell'Amministrazione Comunale, nel pieno rispetto di quanto previsto dal vigente "Regolamento generale per la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali" .

2.2 Determinazione delle tariffe. Sono individuate o si riconducono per tipologia a quelle stabilite dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione, per i servizi sportivi. I proventi derivanti dalla gestione del servizio verranno introitati dal



concessionario.

2.3 Chiusura dell'impianto. Il Comune o le Autorità competenti possono disporre in qualsiasi momento la chiusura in parte o in toto dell'impianto per ragioni di sicurezza o in conseguenza di cause ed eventi eccezionali, od anche la limitazione della capienza complessiva, per effetto di interventi indifferibili di manutenzione straordinaria, messa a norma od in conseguenza di eventi eccezionali.

La limitazione dei posti-spettatori può rendersi necessaria anche per motivi di sicurezza e di ordine pubblico.

2.4 Utilizzo dell'impianto.

Il Concessionario nell'ambito dell'attività di gestione deve:

a) assicurare l'utilizzo gratuito da parte dell'Amministrazione comunale delle strutture concesse in gestione, in occasione di manifestazioni/convegni/assemblee pubbliche dalla stessa organizzate nell'interesse della collettività, garantendo in tali occasioni il regolare servizio di custodia e pulizia;

b) consentire l'accesso e l'uso gratuito degli impianti affidati in gestione agli istituti scolastici presenti sul territorio di Pontedera, indicando, compatibilmente con la complessiva gestione delle attività sportive programmate, una fascia oraria riservata alle attività scolastiche.

c) Il Comune si riserva la facoltà di utilizzare l'impianto sportivo per manifestazioni organizzate in proprio o da altri Enti autorizzati allo scopo, fino alla concorrenza massima di 10 (dieci) giorni all'anno. In tal caso il Comune ne darà comunicazione al gestore e assumerà a proprio carico tutti gli oneri di gestione e di personale derivanti da tale uso.

L'adozione da parte del concessionario del programma di attività deve basarsi sul criterio di consentire la massima fruibilità da parte dell'utenza, e la realizzazione di corsi

differenziati per fasce d'età e capacità fisico-sportiva degli utenti.

L'impianto verrà consegnato al concessionario nello stato di diritto e di fatto in cui si trova, previa redazione di un verbale di consistenza dei beni consegnati da parte di un incaricato dell'Amministrazione e di uno del gestore. Alla scadenza del periodo di concessione il concessionario dovrà riconsegnare al Comune l'impianto e le relative pertinenze nelle stesse condizioni in cui lo ha ricevuto, comprese eventuali opere di ampliamento o migliorie.

Articolo 3 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

3.1 Al Concessionario, nell'ambito dell'attività di gestione dell'impianti sportivo, fanno carico:

a) la pulizia giornaliera dell'impianto e delle aree verdi con l'impiego di ogni mezzo utile a garantire i più elevati livelli di igiene, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia, con particolare attenzione alla disinfezione generale di tutte le superfici e come previsto dalla normativa sanitaria relativa al numero degli interventi ed al tipo di materiali. In particolare la pulizia delle docce e dei servizi igienici dovrà essere effettuata più volte al giorno, in relazione ed in proporzione diretta alla frequenza di utilizzo degli stessi;

b) la gestione degli immobili, custodia, sorveglianza, perfetta funzionalità, sicurezza degli impianti e dei servizi relativi, nel rispetto di tutte le normative vigenti ed in particolare in materia di sicurezza. A tale fine ai sensi del D.Lgs. 81/2000 e ss.mm.ii. il soggetto affidatario assume la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" ed è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti e compiti previsti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;

c) la conduzione e manutenzione ordinaria di tutti gli immobili, delle strutture, delle attrezzature e degli impianti tecnologici, della centrale termica;



d) gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi, verifiche periodiche relative ad impianti ed attrezzature;

e) la cura delle aree verdi naturali pertinenti l'impianto sportivo, comprendenti l'irrigazione, la semina, la concimazione, il taglio delle superfici erbose e quant'altro occorre per mantenere il manto in perfette condizioni in tutti i periodi dell'anno;

f) cura dei campi di gioco, si richiedono i seguenti interventi da effettuare dopo ogni turno settimanale di gioco; ricaricamento delle zone avvallate con sabbia e/o terra; rullatura se necessaria; tracciatura delle linee di gioco da effettuare con idonee attrezzature e con materiale ecologico; quant'altro occorre per rendere gli impianti completamente agibili per lo svolgimento delle attività;

g) la manutenzione e potatura delle piante, siepi, arbusti e bordure;

h) la pulizia delle fosse a cielo aperto di sgrondo delle acque meteoriche

i) la pulizia dei vialetti, dei parcheggi, dei marciapiedi contermini;

j) il trasporto del materiale di risulta dovrà avvenire presso le discariche autorizzate;

k) le spese per il personale, per materiali di rapido consumo e simili, per i prodotti e le attrezzature necessarie per le pulizie e per il mantenimento e funzionamento ordinario dell'area;

l) la cura del locale infermeria, che deve essere sempre fornito di farmaci di primo impiego, di materiale medicamentoso in stato di funzionalità;

m) l'acquisizione a propria cura e spese di tutte le autorizzazioni necessarie prescritte dalle vigenti disposizioni per la gestione degli impianti;

n) gli adempimenti utili ad assicurare la conformità dell'impianto ai regolamenti del CONI e delle Federazioni sportive nazionali ed internazionali;

o) gli oneri connessi all'organizzazione di eventi sportivi nell'impianto;

p) la vigilanza sulle attività e gli utenti durante il periodo di permanenza all'interno



dell’impianto;

q) la vigilanza e custodia dell’area interna ed esterna per assicurare l’integrità dell’impianto, delle attrezzature e dei materiali in essa esistenti;

r) l’intervento tempestivo di personale tecnico responsabile del funzionamento dell’impianto per qualsiasi deterioramento, incidente o anomalia che si verifichi, al fine di eliminare gli inconvenienti ed eventuali cause di pericolo per gli utenti, anche a seguito di danneggiamenti da parte degli utenti stessi. Il concessionario si assume, infatti, la responsabilità derivante dallo svolgimento dell’attività sportiva e dalla gestione dell’impianto ed è direttamente responsabile dei danni prodotti ai beni di proprietà del Comune;

s) la manutenzione ordinaria (anche di natura preventiva) delle strutture murarie e metalliche presenti sull’impianto, incluse le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di tutto ciò che si rende necessario per mantenere in efficienza l’impianto e le strutture esistenti. In particolare deve essere compresa:

- riparazione e rifacimento di parti di intonaci, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- riparazione e sostituzione di vetri e di altre parti accessorie (guarnizioni, cerniere, congegni di scorrimento, ecc.)
- riparazione e sostituzione di apparecchi idro-sanitari e relative rubinetterie;
- riparazione di attrezzature sportive, macchine, attrezzi da lavoro;
- tinteggiature interne;
- riparazione di infissi e serramenti interni ed esterni;
- riparazione di componenti elettrici in avaria (cambio di lampade, interruttori, punti presa, ecc.;

t) la conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici e tecnologici, nel



rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa vigente e dalle direttive del competente Servizio Comunale. Devono essere comunque rispettate le condizioni e modalità tutte previste dalla legge 10/91, D.P.R. 412/93 e successive disposizioni legislative.

L'Amministrazione Comunale si intende quindi sollevata da responsabilità civili e penali per variazioni e/o modifiche agli impianti eseguite arbitrariamente, senza preventivo consenso da parte di questo Ente, e non denunciate all'I.S.P.E.S.L. e VV.F . A tal fine, il gestore è tenuto a sub-concedere la gestione degli impianti medesimi ad apposita ditta "responsabile dell'impianto termico" in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e comunque di idonea capacità tecnico-organizzativa.

Il gestore è tenuto inoltre a produrre al Comune copia delle condizioni di sub-affidamento sottoscritta dalle parti e della eventuale documentazione di rinnovo;

u) manutenzione degli immobili delle recinzioni interne ed esterne, nonché di tutte le aree di pertinenza dell'impianto;

v) assunzione di ogni responsabilità derivante dall'uso dell'impianto sportivo e delle relative pertinenze, stipulando idonea polizza assicurativa, e la responsabilità civile per fatti connessi con le attività svolte presso detto impianto e pertinenze;

w) formale assunzione della qualifica di datore di lavoro di cui alla D.Lgs. n. 81/2008, sia in relazione all'impianto che all'attività esercitata, a tal fine si precisa che:

- il gestore potrà utilizzare proprio personale volontario o personale esterno purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione;
- il gestore dovrà altresì espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e, pertanto, espressamente sollevando



l'Amministrazione comunale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine ad eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto;

- il gestore è tenuto ad applicare i CCNL di categoria nel caso in cui sia impiegato personale dipendente, nel rispetto della normativa vigente in materia di volontariato e del D.Lgs. 117/2017, ove applicabile;

x) gestione delle strutture affidate con il costante intendimento di erogare un pubblico servizio nei confronti delle altre associazioni sportive, dei singoli utenti, ed in generale della pluralità dei cittadini.

3.2 Personale dipendente. Il gestore, con riferimento al calendario di attività stabilito dall'Amministrazione Comunale, assolve con personale proprio a tutte le mansioni ed i servizi. Subito dopo la stipula del contratto, il gestore comunica al Comune il nominativo del responsabile della gestione, quale responsabile delle attività nel loro complesso e dei rapporti oggetto della presente convenzione. Il Gestore assume la formale qualifica di datore di lavoro di cui alla D.Lgs. n. 81/2008, sia in relazione all'impianto che all'attività esercitata.

Il gestore è in ogni caso responsabile della sicurezza e dell'igiene del lavoro per tutto il personale a qualsiasi titolo impiegato nei servizi affidati nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza dei servizi prestati medesimi, esonerando da ogni responsabilità in proposito l'Amministrazione Comunale.

3.3 Materiali. In estensione delle mansioni a carico del gestore precisate nel precedente art. 3, sono addebitate a quest'ultimo le spese (materiali di consumo, utensili, macchine) derivanti dal mantenimento ordinario e dal funzionamento dell'impianto sportivo comunale, comprese quelle di approvvigionamento dei carburanti e lubrificanti occorrenti al funzionamento delle suddette macchine.



3.4 Polizze Assicurative Il Concessionario ha stipulato con la Compagnia Agenzia di via () abilitata all'esercizio al ramo di responsabilità civile generale, polizza n. _____, sottoscritta in data 00/00/2026, a copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/RCO) derivante dalle attività svolte negli immobili concessi con la presente concessione, con un massimale pari ad €1.500.000,00 unico per sinistro. Tale polizza dovrà prevedere esplicitamente anche l'efficacia delle garanzie per i seguenti rischi:

a) danni derivanti da preparazione, distribuzione e somministrazione di cibi e bevande (se previsto);

b) danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'assicurato o da lui detenute;

c) danni ai locali e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;

d) danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto. Il Comune di Pontedera si intende sollevato ed indenne da tutti i danni che possano derivare a chiunque (persone o cose) in conseguenza dell'attività sportiva svolta dai soggetti ammessi all'utenza.

A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione, la Associazione Sportiva _____ si impegna a costituire, nel termine di 30 giorni naturali dalla sottoscrizione, deposito cauzionale ovvero polizza bancaria o assicurativa, con scadenza al 30/11/2032 dell'importo garantito di € _____ pari al 5% dell'importo contrattuale netto, a favore del Comune per tutta la durata del presente contratto,. La polizza sarà svincolata entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza del contratto previa emissione di certificato di regolare esecuzione.

In tutti i casi di inadempimento agli obblighi contrattuali e da quelli derivanti dal



progetto di gestione, il Comune si riserva il diritto di incamerare in tutto o in parte la predetta cauzione senza che il concessionario possa sollevare obiezioni.

3.5 Servizi a rete. Sono a carico del Concessionario tutte le spese relative ai servizi a rete (energia elettrica, idrica, gas ecc.), oltre a tutti gli oneri per il rilascio delle autorizzazioni occorrenti alle attività che si intendono esercitare, comprese quelle già autorizzate dal Comune, ivi compresi gli oneri connessi all'avvio di pratiche per attività commerciali.

3.6 Rendiconto. A fine gestione, per tutte le attività relative all'appalto dei servizi comunali, il gestore dovrà provvedere al rendiconto contabile finale, nonché ad una relazione conclusiva in merito ai servizi resi ed ai risultati raggiunti. Tale documentazione dovrà essere presentata al Servizio Sport comunale entro due mesi dalla scadenza contrattuale.

Articolo 4 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

4.1 Manutenzione Straordinaria:

1. Sono a carico dell'Amministrazione Comunale tutti gli interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili, di ristrutturazione e di ampliamento e le spese per ogni altro intervento straordinario afferente gli impianti tecnologici.
2. Il gestore potrà proporre lavori straordinari o modifiche agli impianti che intenda realizzare a propria cura e spese all'Amministrazione Comunale, che si riserva di autorizzarli.
3. L'Amministrazione potrà eseguire lavori di adeguamento e potenziamento degli impianti in relazione alle disposizioni di legge senza che il gestore possa opporre veti o avanzare pretese risarcitorie o di altro genere.

4.2 Corrispettivi. La gestione dell'impianto sportivo avviene nell'ambito di un rapporto di natura pubblicistica, finalizzato alla promozione dell'attività sportiva e

all’erogazione di un servizio alla collettività, e non è configurata come attività economicamente rilevante o a carattere imprenditoriale.

L’Amministrazione Comunale corrisponderà al Concessionario del servizio, per tutta la durata dell’affidamento, un importo pari ad € _____ lorde (incluso gli eventuali sei mesi di proroga tecnica) già decurtato del ribasso presentato in sede di gara, quale contributo massimo relativo alle spese di manutenzione e conduzione dell’impianto.

A tal fine, l’Amministrazione Comunale riconosce al concessionario un contributo complessivo annuo di €_____ lorde (euro ventinovemilanovecento/00) di cui €_____ canone annuale e €_____ per IVA al 22%, volto a sostenere i costi della gestione ordinaria dell’impianto, suddiviso in due rate erogate rispettivamente entro il 31 Luglio dell’anno in corso ed entro il 31 Gennaio dell’anno successivo, secondo la seguente tabella:

Corrispettivo lordo per la gestione dell’impianto comunale “_____”		
Corrispettivo lordo complessivo (6 anni + 6 mesi di proroga)		€ _____
Corrispettivo lordo annuo		€ _____
Quota semestrale	1º semestre: € _____	2º semestre: € _____

Per le frazioni di anno il corrispettivo di gestione sarà erogato in misura direttamente proporzionale, dietro presentazione di fatturazione elettronica da parte del Concessionario, previo assenso da parte dell’Amministrazione Comunale sulla specifica rendicontazione delle spese sostenute per la gestione dell’impianto sportivo.

Le fatture, a seguito di verifica positiva del servizio effettuato, dovranno essere predisposte e trasmesse in modalità elettronica al Comune con invio al seguente codice univoco: 5XD06X con anticipo massimo di 30 giorni dalla scadenza sopraindicata.

I pagamenti delle fatture saranno disposti dal Comune, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura come sopra, secondo quanto previsto dall’art. 4 comma 2 lett. a) del D.Lgs.



n. 231/2002 e s.m.i.; decorso tale termine, le parti pattuiscono il versamento dei soli interessi previsti all'art. 5 del suddetto D.Lgs. n. 231/2002.

Il contraente prende atto ed approva che i pagamenti di tutte le somme relative al presente atto saranno effettuati dall'Amministrazione Comunale di Pontedera esclusivamente presso il conto o i conti dedicati, che verranno comunicati al Comune nei termini e con le modalità previste dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., comprese eventuali disposizioni, circolari e linee guida emanate da organi e Autorità competenti al riguardo.

Nessun corrispettivo è dovuto per i periodi nei quali i servizi previsti dal presente atto risultino sospesi in toto per effetto di interventi indifferibili di manutenzione straordinaria, messa a norma, in conseguenza di eventi eccezionali o comunque di chiusura dell'impianto per cause di forza maggiore, così come disposto dal Comune o dalle competenti Autorità.

Il corrispettivo è invece erogato nel caso in cui, durante tali periodi di chiusura, si rendesse necessaria la presenza di personale della Società Concessionaria.

Analogamente a quanto sopra, eventuali limitazioni della capienza dell'impianto, per esigenze conseguenti alla necessità di eseguire opere di manutenzione straordinaria e/o messa a norma della struttura e per tutta la durata dei lavori, non comportano alcun indennizzo per il mancato introito da parte della Società concessionaria, ove questa ne sia stata preventivamente e compiutamente informata.

Il concessionario dovrà versare al Comune di Pontedera un canone annuale per l'affidamento della gestione dell'impianto sportivo pari a € _____ lorde (euro _____/__) di cui €_____ canone annuale netto e €_____ per IVA al 22% in due rate semestrali, da corrispondere entro il 31 Luglio dell'anno in corso e il 31 Gennaio dell'anno successivo.



Articolo 5 – CONCESSIONE SERVIZI ACCESSORI

5.1 Pubblicità. L'affidatario potrà gestire la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, provvedendo all'assolvimento degli obblighi fiscali e tributari conseguenti. Il gestore è responsabile della manutenzione e del decoro delle installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possono derivare a terzi, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, ed è tenuto al pagamento delle relative imposte sulla pubblicità stabilite a norma di legge e di regolamenti.

Alla scadenza del periodo contrattuale non dovranno gravare sull'impianto accordi di esposizioni dei marchi a nessun titolo.

5.2 Bar ristoro. La Società concessionaria è autorizzata a comprendere nella gestione complessiva dell'impianto anche quella relativa al servizio di bar-ristoro.

Al Concessionario spetta di realizzare tutti gli interventi prescritti dalle competenti Autorità per l'ottenimento dell'agibilità preventiva dei locali, fatta ancora salva l'autorizzazione preliminare dell'Amministrazione Comunale.

Inoltre è data facoltà al Concessionario di sub-concedere l'esercizio dell'attività di bar-ristoro, negli stessi termini ed alle stesse condizioni previsti per la pubblicità commerciale di cui al precedente punto 1.

Articolo 6 – DANNI

6.1 Il concessionario è tenuto ad usare e far usare gli impianti ed i servizi oggetto della presente convenzione con la diligenza del buon padre di famiglia, operandosi al fine di prevenire qualsiasi danneggiamento anche da parte delle Società e sostenitori ospiti in caso di gare. A tal fine, nel caso di disposizione all'utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti diversi dal gestore, quest'ultimo



cura che venga fatta loro consegna provvisoria, facendo rilevare lo stato di consistenza degli impianti delle attrezzature e degli arredi, accertandosi, alla riconsegna, che non siano stati arrecati danni.

6.2 Dei danni eventualmente arrecati si ritiene in ogni caso responsabile il gestore che deve immediatamente provvedere alla riparazione o sostituzione del bene danneggiato, se diretto responsabile, od alla denuncia dell'effettivo responsabile, il tutto secondo le direttive disposte dal Servizio Sport comunale.

In quest'ultimo caso la riparazione può essere sostituita dal risarcimento pecuniario del danno arrecato nella misura stimata dal competente Ufficio Comunale (comprensiva di materiali e manodopera) da versarsi da parte del responsabile al Tesoriere Comunale od, in caso di fattibilità, direttamente al gestore che provvederà in sua vece alla riparazione o sostituzione. Si considerano danni anche gli eventuali sprechi di acqua (docce ecc.) o di altri beni di consumo, dovuti ad incuria degli utenti od a scarsa vigilanza da parte del gestore.

Articolo 7 – PENALI

7.1 Nel caso in cui il concessionario non dovesse adempiere alla regolare esecuzione del contratto, secondo quanto stabilito dalla presente convenzione in merito a modalità, puntualità ed altre prescrizioni tecniche, l'Ente si riserva la facoltà di applicare, per ogni inadempienza e previa comunicazione scritta, una penale, quantificata in un minimo di € 50,00 fino a un massimo di € 500,00, in rapporto alla gravità dell'inosservanza.

7.2 Nel caso di applicazioni di penali, il concessionario dovrà corrispondere al Comune gli importi addebitati per penalità con emissione di nota di addebito riportante il codice CIG dell'appalto.

Resta ferma la possibilità, per il Comune, di chiedere la liquidazione dell'importo delle



eventuali penali attingendo direttamente alla cauzione fideiussoria definitiva, costituita dal concessionario a garanzia dell'esecuzione del contratto. In tal caso il concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa cauzione nel termine prescritto di 30 giorni consecutivi, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

8.1 La violazione delle norme, ovvero il mancato adempimento anche ad una sola obbligazione assunta dalla Società concessionaria, comporterà per l'Amministrazione Comunale il diritto a risolvere anticipatamente e senza indennizzo alcuno il contratto di concessione.

8.2 In particolare la concessione sarà revocata dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, senza necessità di costituzione in mora, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

a) inadempienze contrattuali persistenti da parte del gestore, nonostante la diffida ad adempiere da parte dell'Amministrazione Comunale;

b) incapacità da parte del gestore di assicurare, per disorganizzazione o per carenza di mezzi e personale, il conseguimento delle finalità per le quali l'affidamento è stato disposto.

8.3 La revoca potrà essere disposta anche per urgenti motivi di pubblico interesse; in tal caso verrà comunicata al concessionario, con messaggio di posta elettronica certificata (pec), ed esplicherà gli effetti il primo giorno del mese successivo al ricevimento del provvedimento.

Della revoca disposta ai sensi dei precedenti commi sarà dato preavviso mediante messaggio di posta elettronica certificata (pec) al gestore, il quale non avrà diritto ad alcun indennizzo, rimborso o pagamento, oltre quelli già acquisiti o maturati.

8.4 Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a



terzi i servizi in danno del gestore inadempiente. L'affidamento avviene per trattativa privata o, entro i limiti prescritti, in economia, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.

L'affidamento a terzi viene notificato al concessionario inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi.

Al concessionario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione Comunale rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

L'esecuzione in danno non esime il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui il medesimo possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 9 – CONTROVERSIE

9.1 Per qualsiasi controversia concernente la presente concessione o ad esso collegata, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, derivanti dall'esecuzione del servizio, saranno deferite al giudice ordinario del foro di Pisa.

Articolo 10 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

10.1 In materia di trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR) e della normativa nazionale in materia, D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 101/2018, i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. L'affidatario dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) pubblicata sul sito del Comune. Ai sensi della citata normativa,



l'affidatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati strettamente inerenti allo svolgimento delle prestazioni di cui al presente contratto (art. 28, comma 4, GDPR). L'affidatario dovrà operare in ottemperanza alle disposizioni contenute nel citato Regolamento e dovrà adottare le misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso. Il Comune informa che il titolare del trattamento è il Comune di Pontedera con sede in Corso Matteotti n. 37 ed il Responsabile della Protezione dei dati è la Società SI.QU.AM. SRL.

Articolo 11 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

11.1 Il Comune si riserva di indicare al gestore eventuali variazioni di referenza e/o di competenza rispetto ai Servizi comunali richiamati nel testo.

11.2 Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.M. 145/2000, il Concessionario elegge il proprio domicilio presso la propria sede in _____ Via _____ n. ___, ad ogni effetto di legge per tutti gli atti inerenti e conseguenti al presente contratto.

Le Parti eleggono, altresì, il seguente domicilio digitale:

- Pec della ASD _____: _____

- Pec del Comune di Pontedera: pontedera@postacert.toscana.it

11.3 Tutte le spese inerenti il presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla convenzione, immediate e future sono a totale carico del gestore.

La presente concessione, soggetta ad IVA, è registrabile in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/1986 ed è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27-bis del DPR 642/1972, in quanto Associazione Sportiva Dilettantistica senza fini di lucro riconosciuta dal CONI.

11.4 Per quanto non regolamentato dalla presente convenzione si rinvia alle disposizioni di legge e ai regolamenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.



Il presente atto si compone di n. 20 pagine e 11 articoli, redatto in formato elettronico mediante l'utilizzo di strumenti informatici, è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1 lettera s), del D. Lgs. n. 82/2005.

La data di stipula della presente convenzione corrisponde alla data di apposizione dell'ultima firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL DIRIGENTE DEL V SETTORE

f.to digitalmente Arch. Katuscia Meini_____

Il Legale Rappresentante dell'ASD

f.to digitalmente Sig. _____